

**PLENUM 7 APRILE 2008**

Al Consigliere comunale .....

Gruppo consiliare di minoranza .....

OGGETTO: Diritto di accesso ai documenti amministrativi da parte dei consiglieri comunali.

Il Consigliere comunale ..... del comune di ..... in data 1 agosto 2007, ha formulato a questa Commissione richiesta di parere in ordine, sostanzialmente, alle modalità del diritto d'accesso dei consiglieri comunali ed al potere del Consiglio comunale di introdurre limiti all'accesso in argomento.

In particolare, il consigliere ..... riferisce ed allega alla richiesta la corrispondenza in cui il Comune di ....., pur manifestando la volontà di consentire l'accesso e di fornire ogni utile informazione all'esercizio del mandato, *de facto* lo limita fortemente in applicazione della modifica apportata agli artt. 11 e 12 del regolamento comunale aventi ad oggetto la disciplina del diritto d'accesso dei consiglieri comunali.

Effettivamente la formulazione dei citati articoli limita fortemente l'accesso in quanto l'art 11, innanzitutto, lo subordina ad "una richiesta motivata in cui andranno indicate le modalità connesse all'esercizio del mandato". Inoltre, la stessa disposizione pone ulteriori ed irragionevoli limiti laddove riconosce il diritto ad ottenere copie, "solo dopo la presa visione", con indicazione e motivazione specifica dei documenti da richiedere, al rilascio di copie di atti non corposi, nonché delle deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta e delle determine che sono normalmente costituiti da n. 4 fogli, e di visionare solo gli allegati

Preliminarmente la Commissione, in merito al quesito esposto, ritiene utile ricordare che la materia dell'accesso dei consiglieri comunali è regolata dalla speciale normativa prevista T.U.E.L. 267/2000, il cui art. 43 prevede il diritto degli stessi di ottenere dal comune tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del mandato.

Conseguentemente, del tutto inutile appare il richiamo contenuto nel successivo art. 12 del Regolamento comunale alla normativa sulla privacy, in quanto l'ampiezza del diritto d'accesso dei consiglieri comunali è bilanciato dall'obbligo del segreto cui sono tenuti ai sensi del c. 2 del predetto art. 43.

Come ricordato dal consigliere ..... sia nella presente richiesta di parere che nella corrispondenza con il Comune di ....., in generale, la giurisprudenza del Consiglio di Stato si è ormai consolidata nel senso dell'accessibilità dei consiglieri comunali a tutti i documenti amministrativi proprio in virtù del *munus* esercitato.

Tale principio è stato affermato dalla V Sezione, con decisione n. 5109 del 26 settembre 2000, secondo cui "il diritto d'accesso del consigliere comunale previsto dall'art. 43 del TUEL 267/2000 non riguarda solo le competenze amministrative dell'organo collegiale ma, essendo riferita all'espletamento del mandato, riguarda l'esercizio del *munus* di cui egli è investito in tutte le sue potenziali implicazioni al fine di una compiuta valutazione della correttezza ed efficacia dell'operato dell'amministrazione comunale".

Occorre poi chiarire che, come costantemente affermato da questa Commissione, da un così ampio diritto di accesso in capo ai consiglieri comunali, agli stessi deriva la libertà nell'esercizio del medesimo, sotto il profilo delle motivazioni. In sostanza, il

**PLENUM 7 APRILE 2008**

consigliere comunale che richieda copia di atti in rapporto alle sue funzioni non è tenuto a precisare i motivi della richiesta, né l'interesse alla stessa richiesta come se fosse un privato, perché diversamente gli organi di amministrazione sarebbero arbitri di stabilire essi stessi l'estensione del controllo sul loro operato. Principio ribadito nella sentenza della V Sezione, n. 7900 del 2004. In sostanza, il consigliere comunale "che richieda copia di atti in rapporto alle sue funzioni non è tenuto a precisare i motivi della richiesta, né l'interesse alla stessa richiesta come se fosse un privato, perché diversamente gli organi di amministrazione sarebbero arbitri di stabilire essi stessi l'estensione del controllo sul loro operato".

Se da un così ampio diritto di accesso in capo ai consiglieri comunali deriva agli stessi la libertà nell'esercizio del medesimo sotto il profilo delle motivazioni, laddove la richiesta sia rivolta verso documenti che non sono nell'immediata disponibilità dell'ufficio per quantità o perché risalenti nel tempo, il diritto di accesso può non essere garantito nell'immediatezza.

In tali casi rientrerà nella facoltà del responsabile dell'ufficio presso il quale viene esercitato l'accesso, anche informale, dilazionare opportunamente nel tempo il rilascio o l'esibizione delle copie richieste, al fine di contemperare tale adempimento straordinario con l'esigenza di assicurare l'adempimento dell'attività ordinaria, concedendo ovviamente, nel frattempo, la facoltà di prendere visione di quanto richiesto negli orari stabiliti presso gli uffici comunali.

Alla luce del quadro normativo in vigore e delle considerazioni esposte, questa Commissione ritiene che il consigliere comunale abbia diritto ad accedere a tutti gli atti del Comune ed ottenere dallo stesso tutte le notizie ed informazioni senza limitazioni di sorta in ordine all'indicazione dei motivi sottesi alla richiesta o alla "corposità" degli atti richiesti.

Si invita, inoltre, il Comune di ..... a modificare gli articoli del Regolamento comunale concernenti l'accesso in questione nel senso indicato da questa Commissione, trasmettendo per il parere di rito il testo modificato.

**PLENUM 7 APRILE 2008**

Al Comune di .....

OGGETTO: Accesso dei consiglieri comunali ai registri delle pubblicazioni dell'Albo Pretorio.

Il Comune di ....., con nota in data 20 settembre 2007, ha formulato richiesta di parere circa l'accesso dei consiglieri comunali al registro delle pubblicazioni dell'Albo Pretorio nella parte in cui sono annotate le affissioni effettuate per conto di altri Enti.

In premessa, il suddetto Comune riferisce che la locale IPAB si avvale dell'Albo comunale per la pubblicazione dei propri atti deliberativi e dei provvedimenti in genere.

La richiesta di parere è originata dalle reiterate richieste d'accesso dei consiglieri comunali di minoranza che intendono esercitare il controllo sull'operato dello stesso Ente, evidentemente anche attraverso la consultazione dell'Albo.

Preliminarmente la Commissione, in merito al quesito esposto, ritiene utile ricordare che la materia dell'accesso dei consiglieri comunali è regolata dalla speciale normativa prevista dal T.U.E.L. n. 267/2000 il cui art. 43 prevede il diritto degli stessi di ottenere dal comune tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del mandato.

La giurisprudenza del Consiglio di Stato si è poi consolidata nel senso dell'accessibilità dei consiglieri (comunali e provinciali) a tutti i documenti amministrativi proprio in virtù del *munus* esercitato.

Tale principio è stato affermato dalla V Sezione, con decisione n. 5109 del 26 settembre 2000, secondo cui "il diritto d'accesso del consigliere comunale non riguarda solo le competenze amministrative dell'organo collegiale ma, essendo riferita all'espletamento del mandato, riguarda l'esercizio del *munus* di cui egli è investito in tutte le sue potenziali implicazioni al fine di una compiuta valutazione della correttezza ed efficacia dell'operato dell'amministrazione comunale".

Occorre però chiarire che, come costantemente affermato da questa Commissione, da un così ampio diritto di accesso in capo ai consiglieri comunali, agli stessi deriva la libertà nell'esercizio del medesimo, sotto il profilo delle motivazioni. In sostanza, il consigliere comunale che richieda copia di atti in rapporto alle sue funzioni non è tenuto a precisare i motivi della richiesta, né l'interesse alla stessa richiesta come se fosse un privato, perché diversamente gli organi di amministrazione sarebbero arbitri di stabilire essi stessi l'estensione del controllo sul loro operato". Principio ribadito nella sentenza della V Sezione, n. 7900 del 2004.

Ancor più di recente il Consiglio di Stato ha affermato "l'inesistenza di un potere degli uffici comunali di sindacare il nesso intercorrente tra l'oggetto delle richieste d'informazione avanzate da un consigliere comunale e le modalità di esercizio del *munus* da questi espletato". Infatti l'art. 43 del d.lgs. n. 267/2000 riconosce ai consiglieri comunali un latissimo diritto all'informazione a cui si contrappone il puntuale obbligo degli uffici "rispettivamente del comune e della provincia, nonché delle loro aziende ed enti dipendenti" di fornire ai richiedenti "tutte le notizie ed informazioni in loro possesso".

Il Consiglio di Stato individua la situazione giuridica in capo ai consiglieri comunali utilizzando l'espressione "diritto soggettivo pubblico funzionalizzato", vale a dire un diritto che implica l'esercizio di facoltà finalizzate al pieno ed effettivo svolgimento delle funzioni assegnate direttamente al Consiglio comunale. Dunque, ogni

**PLENUM 7 APRILE 2008**

limitazione all'esercizio del diritto sancito dall'art. 43 interferisce inevitabilmente con la potestà istituzionale del consiglio comunale di sindacare la gestione dell'ente, onde assicurarne -in uno con la trasparenza e la piena democraticità- anche il buon andamento.

Evidentemente il diritto di accesso non può essere garantito nell'immediatezza in tutti i casi, e, dunque, rientrerà nella facoltà del responsabile del procedimento dilazionare opportunamente nel tempo il rilascio delle copie richieste, al fine di contemperare tale adempimento straordinario con l'esigenza di assicurare l'adempimento dell'attività ordinaria, concedendo ovviamente, nel frattempo, la facoltà di prendere visione di quanto richiesto negli orari stabiliti presso gli uffici comunali.

Tutto ciò premesso, questa Commissione ritiene vada senz'altro riconosciuto ai consiglieri comunali l'accesso agli atti richiesti considerato che in tale fattispecie l'accesso dei consiglieri è espressamente previsto dal citato art. 43 del T.U.E.L. dal momento che le IPAB rientrano nella categoria degli enti dipendenti dei comuni e considerato, in ogni caso, l'amplissimo diritto all'informazione e alla conoscenza riconosciuto dalla richiamata normativa così come interpretata dalla consolidata giurisprudenza al consigliere comunale per l'esplicazione del suo mandato.

**PLENUM 7 APRILE 2008**

Al Comune di .....

OGGETTO: Istanze di accesso ad esposti di privati e a verbali di polizia.

Il Comune di ..... chiede alla Commissione un parere sulla legittimità della richiesta, da parte di privati interessati, di accesso ad esposti, indirizzati solo per conoscenza al Comune, a seguito dei quali gli organi di polizia effettuano gli accertamenti d'ufficio con deposito dei relativi verbali, cui soggetti privati interessati pure domandano di accedere.

Osserva la Commissione che, nel caso in cui all'esposto del privato segua un procedimento amministrativo, cui l'ente territoriale dia inizio, non possa essere negato l'accesso endoprocessuale ai soggetti che, volontariamente o necessariamente, partecipano al procedimento, con diritto, ex art. 10 legge 241/90, a prendere visione agli atti dello stesso, con particolare riguardo all'esposto iniziale. per la tutela diretta dell'interesse qualificato connesso al procedimento e soddisfacibile mediante l'accesso.

Al contrario, gli atti posti in essere da un'autorità amministrativa o di polizia nello svolgimento di poteri di polizia giudiziaria non sono in alcun modo e sotto alcuna prospettiva riferibili all'esercizio di una funzione amministrativa, con conseguente inapplicabilità nei confronti degli stessi della normativa generale sull'accesso (Tar Lazio 7 Gennaio 2008 n. 71).

**PLENUM 7 APRILE 2008****Parere**

Ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 sullo schema di regolamento recante "Regolamento per la disciplina della tenuta dell'albo, dei procedimenti disciplinari, delle modalità di accesso e dei casi di esclusione del diritto d'accesso ai documenti amministrativi in attuazione dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990 n. 241/90 e successive modificazioni", predisposto dall'Ordine dei giornalisti - Consiglio regionale della Toscana;

la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, riunitasi nella riunione dell'8 aprile 2008;

**VISTA** la deliberazione del 1° giugno 2006 con la quale il Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti della Toscana ha approvato il suddetto Regolamento;

**VISTA** la nota Prot. n. 01469 del 29 giugno 2006 con la quale è stato chiesto il parere alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi;

**VISTO** l'art. 5 del regolamento interno;

**ESAMINATI** gli atti e udito il relatore;

**Osserva**

Il "Regolamento per la disciplina della tenuta dell'albo, dei procedimenti disciplinari, delle modalità di accesso e dei casi di esclusione del diritto d'accesso ai documenti amministrativi in attuazione dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990 n. 241/90 e successive modificazioni", è stato approvato dall'Ordine dei Giornalisti della Toscana il 1° giugno 2006 e trasmesso alla scrivente Commissione per il relativo parere.

Si premette che la Commissione nella valutazione del testo regolamentare si attiene al criterio della verifica della sussistenza dei contenuti minimi essenziali previsti dalla legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Regolamento è costituito da quattro articoli; in particolare, le disposizioni che disciplinano il diritto di accesso sono gli articoli 3 e 4, regolando rispettivamente i "Documenti amministrativi per cui è previsto il differimento dell'accesso" ed i "Documenti amministrativi esclusi dall'accesso".

Le disposizioni relative alle categorie dei documenti per i quali è previsto il differimento dell'accesso fanno riferimento esclusivamente ai procedimenti disciplinari, tanto rispetto al soggetto destinatario del procedimento (III comma), quanto a soggetti diversi ma che dimostrino "ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241 del 1990, la titolarità di un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso" (comma IV).

In particolare, per quanto riguarda l'art. 3, si consiglia di espungere il comma 1, poiché i casi di differimento e sottrazione dei documenti al diritto di accesso devono essere individuati in modo tassativo, senza fare riferimento ad una regola genericamente ricorrente per i procedimenti disciplinari.

Si consiglia, altresì, di espungere il comma 2 dell'art. 3, dal momento che i casi di sottrazione sono già individuati al successivo art. 4, senza necessità di un richiamo nel presente comma.

Con riferimento al comma 3 dell'art. 3 si ricorda che secondo la consolidata giurisprudenza l'interessato, per potere esercitare nell'ambito dello stesso procedimento amministrativo il diritto di difesa, ha il diritto di accedere agli atti del procedimento (art.

**PLENUM 7 APRILE 2008**

10, legge n. 241 del 1990), al fine di evitare l'applicazione di una misura disciplinare. Si ritiene opportuno, pertanto, espungere la relativa disposizione.

L'art. 4 "Documenti amministrativi esclusi dall'accesso" si limita ad indicare generiche categorie rispetto alle quali il diritto d'accesso sarebbe escluso, con statuizioni pressoché coincidenti a quelle dell'art. 24, legge n. 241 del 1990. E' necessario, invece, che la norma individui i singoli atti sottratti all'accesso, motivando l'esclusione in relazione a quelle, tra le esigenze poste dall'art. 22 legge n. 241 del 1990, che si ritiene di invocare.

**PLENUM 7 APRILE 2008****Parere**

Ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 sullo schema di regolamento recante "Regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241/90 e s.m.i., relativo ai procedimenti amministrativi di competenza dell'INRIM e al diritto di accesso ai documenti amministrativi", predisposto dall'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica;

la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, riunitasi nella riunione dell'8 aprile 2008;

**VISTA** la deliberazione n. 27/5/2006 del 12 giugno 2006 con la quale il Consiglio d'Amministrazione dell'INRIM ha approvato il suddetto Regolamento;

**VISTA** la richiesta del 15 giugno 2006 con la quale è stato sollecitato il parere della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi;

**VISTO** l'art. 5 del regolamento interno;

**ESAMINATI** gli atti e udito il relatore;

**Osserva**

Il "Regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241/90 e s.m.i., relativo ai procedimenti amministrativi di competenza dell'INRIM e al diritto di accesso ai documenti amministrativi", è stato approvato dall'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica il 12 giugno 2006, e trasmesso alla scrivente Commissione per il relativo parere.

Si premette che la Commissione nella valutazione del testo regolamentare si attiene al criterio della verifica della sussistenza dei contenuti minimi essenziali previsti dalla legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Regolamento è costituito da 14 articoli e 3 Tabelle integrative, di cui tre articoli sono dedicati alla disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi. In particolare, l'art. 7 relativo alla

Partecipazione al procedimento: visione degli atti; atti d'intervento; l'art. 11 Documenti sottratti all'accesso per la salvaguardia della riservatezza di terzi, persone, gruppi e imprese, e l'art. 12 Differimento.

Per quanto attiene all'art. 11, titolato Documenti sottratti all'accesso per la salvaguardia della riservatezza di terzi, persone, gruppi e imprese, si rileva quanto segue.

Al comma 1, il termine "visione" deve essere sostituito con quello "accesso", infatti, a seguito della riforma introdotta dalla legge n. 15 del 2005, il diritto di accesso si esercita congiuntamente mediante l'esame e l'estrazione di copia dei documenti amministrativi;

Al comma 1, punto n. 4, si ricorda che secondo la consolidata giurisprudenza i documenti relativi al trattamento economico tabellare sono accessibili;

Al comma 1, punto n. 7, i documenti ivi individuati sono accessibili atteso che potrebbe sussistere un interesse all'esercizio del diritto di difesa (T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, 08 giugno 2007, n. 777);

Al comma 1, punto n. 8, si consiglia di espungere la categoria di documenti in esame, considerato che il loro contenuto trova già una tutela nei principi dell'ordinamento che regolano il diritto di autore.

**PLENUM 7 APRILE 2008**

Al comma 2 si ritiene opportuno eliminare la disposizione in esame dal momento che la nozione di documento amministrativo è già comprensiva dei verbali delle riunioni degli organi collegiali.

Al comma 3 i pareri legali sono soggetti all'accesso ove siano riferiti all' "iter" procedimentale e siano richiamati per *relationem* nel provvedimento finale, mentre sono coperti dal segreto professionale (art. 622 c.p. e 200 c.p.p.) quando attengano alle tesi difensive in un procedimento giurisdizionale in potenza o in atto; si ritiene, dunque, opportuno riscrivere la disposizione in esame tenendo conto delle indicazioni fornite.

In relazione all'art. 12 titolato Differimento si osserva quanto segue.

Al comma 1 si consiglia di riformulare la disposizione in esame individuando i documenti oggetto di differimento esclusivamente con riferimento alle categorie tassativamente enunciate all'art. 24 della legge n. 241 del 1990.

Al comma 1, punto n. 1 si suggerisce di eliminare la disposizione in esame in quanto sono accessibili i documenti relativi a procedimenti concorsuali e di selezione di personale anche prima della approvazione della graduatoria, qualora questi risultino immediatamente lesivi della posizione dell'accedente.

Al comma 1, punto n. 2, relativo alle procedure per la scelta del contraente, si consiglia di coordinare la disposizione in esame con l'art. 13, d.lgs. n. 163 del 2006 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Al comma 1, punto 3, si ricorda, poi, che secondo la consolidata giurisprudenza chiunque subisca un procedimento di controllo o ispettivo è titolare di un interesse qualificato a conoscere integralmente tutti i documenti utilizzati nell'esercizio del potere di vigilanza, a cominciare dagli atti di iniziativa e preiniziativa.

Al comma 1, punto n. 4 si consiglia di specificare con riferimento ai singoli procedimenti ivi indicati il termine del differimento, ossia la conclusione del procedimento o la conclusione dell'attività istruttoria. Occorre, poi, distinguere tra i procedimenti penali ed i procedimenti disciplinari. Tra i casi di segreto previsti dall'ordinamento a preclusione del diritto di accesso rientra quello di indagine, delineato dall'art. 329 c.p.p., a tenore del quale "gli atti di indagine compiuti dal p.m. e dalla polizia giudiziaria sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari". Si consiglia, dunque, di espungere la disposizione in esame. Per quanto riguarda, poi, i procedimenti disciplinari si ricorda che secondo la consolidata giurisprudenza l'interessato, per potere esercitare nell'ambito dello stesso procedimento amministrativo il diritto di difesa, ha il diritto di accedere agli atti del procedimento (art. 10, legge n. 241/90 del 1990), al fine di evitare l'applicazione di una misura disciplinare. Si ritiene opportuno, pertanto, espungere la relativa disposizione.

Al comma 1, punto n. 5, si ricorda che l'interessato è titolare di un interesse diretto, concreto ed attuale a conoscere i documenti posti a base dei provvedimenti di dispensa dal servizio, anche al fine di presentare memorie ed osservazioni; si suggerisce, dunque, di espungere la disposizione in esame.

**PLENUM 7 APRILE 2008****Parere**

La Federazione Nazionale degli ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, con nota in data 31 maggio 2007, ha chiesto a questa Commissione il parere ai sensi dell'art. 11 lett. a) del d.P.R. n. 184 del 2007.

**Premesso**

che la Commissione, nella valutazione del testo, si attiene al criterio della verifica della sussistenza, nelle disposizioni regolamentari, dei contenuti minimi essenziali previsti dalla normativa in vigore ed in particolare dalla legge n. 241/90, come modificata dalla legge 15/2005, nonché del regolamento n. 184/2006;

che il testo regolamentare nel suo complesso, suddiviso in tredici articoli, contiene una serie di norme ripetitive ed esplicative delle richiamate norme legislative e regolamentari presenti nell'ordinamento, si rileva quanto segue.

L'art. 4 "Documenti oggetto d'accesso" contiene l'elenco dei documenti nei confronti dei quali è possibile esercitare l'accesso. Tale disposizione, per come è formulata, sembra limitare l'ampiezza del diritto d'accesso rispetto alla normativa generale di riferimento ed in particolare all'art. 22, c. 3, legge 241/90 il quale pone il principio generale dell'accessibilità di tutti i documenti amministrativi. Pertanto la disposizione in esame va eliminata dall'atto regolamentare.

Art. 8 "Accoglimento della richiesta e modalità di accesso formale". Alla fine, il c. 5° stabilisce che "L'Ufficio può rilasciare copia dei documenti.....". Tenuto conto che l'utilizzo del verbo "potere" lascerebbe intendere che, nell'esame della domanda d'accesso, l'amministrazione disponga di un potere ulteriore rispetto a quello previsto dagli artt. 6 e 7 (accesso formale e informale) nei quali sono puntualmente indicati gli elementi sui quali verte l'accoglimento o meno dell'accesso, si ritiene opportuno modificare il testo nel senso "L'Ufficio rilascia copia.....".

Art. 9 "Non accoglimento della richiesta di accesso formale". La formulazione dell'articolo appare pleonastica, visto che nei successivi articoli sono disciplinati i singoli casi di differimento ed esclusione e di conseguenza, anche per una maggiore semplificazione, va eliminato dal testo regolamentare.

L'art. 11, infine, intitolato "Categoria dei documenti sottratti all'accesso" non è conforme alle ipotesi di esclusione previste dal c. 1 dell'art. 24 della legge 241/90, cui il c. 2 rinvia per l'individuazione da parte delle amministrazioni degli atti sottratti all'accesso e, pertanto, occorre provvedere alla riformulazione nel senso indicato.

La Commissione, pertanto, si riserva di esprimere il proprio parere sul nuovo testo regolamentare, riformulato con le modifiche sopraindicate, che codesto Consiglio vorrà predisporre.

**PLENUM 7 APRILE 2008****COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** Maggiore.....

contro

**Amministrazione resistente:** Comando Aeronautica Militare di .....**Fatto**

Con istanza in data 11.12.2007 il maggiore ..... ha chiesto al Comando aeronautica militare di ..... di aver accesso ai “fogli di presenza dell’Ufficio presso il quale aveva prestato servizio dal 26-11-1999 al 19-12-1999”, dei quali necessitava a sostegno di denunce da lui presentate alla Procura della Repubblica di ..... contro l’Amministrazione militare.

Con nota del 19-1-2008 detto Comando ha negato l’accesso assumendo “che l’argomento è stato più volte preso in esame in base a precedenti richieste”, che “la S.V. dimostra di avere perfetta conoscenza relativa alla sua posizione nel (menzionato) periodo “e che l’argomento è stato oggetto di attenzione da parte dell’autorità giudiziaria”.

Con lettera del 23-1-2008 il maggiore ....., ritenendo insufficiente il motivo di diniego, chiedeva nuovamente l’accesso.

Avverso il silenzio su tale ulteriore richiesta di accesso il maggiore ....., con atto del 6-3-2008, ha proposto ricorso a questa Commissione.

Con memoria in data 4 aprile 2008 il Comando Aeronautica Militare di ..... ha affermato di aver già fornito al ricorrente, nel tempo, un esaustivo quadro di informazioni circa ogni aspetto dell’intera vicenda.

**Diritto**

Con il ricorso si assume che nei “fogli di presenza” sarebbe contenuta l’attestazione, non corrispondente al vero, della posizione di “aspettativa”.

Non v’è dubbio che tale assunto, e l’eventuale necessità della tutela della regolarità del proprio status militare, nei termini prospettati dal ricorrente, concretino l’interesse all’accesso.

Pertanto, la circostanza evidenziata dall’Amministrazione secondo la quale l’interessato sarebbe “già a conoscenza del contenuto degli atti” “perché lo stesso afferma espressamente di aver preso visione del documento” che il Comando Aeronautica “ha inoltrato agli Organi inquirenti” non giustifica il diniego di accesso tenuto conto che l’accesso deve essere riconosciuto anche mediante estrazione di copia perchè la novella della legge n. 15 del 2005 ha abrogato la categoria di accesso limitato alla presa visione.

**PQM**

La Commissione accoglie il ricorso e per l’effetto invita l’amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**PLENUM 7 APRILE 2008****COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** Sig. ....

contro

**Amministrazione resistente:** Ispettorato del Lavoro di.....**Fatto**

Il signor ....., in data 14 gennaio 2008, ha presentato all'Ispettorato del Lavoro di ..... un'istanza di accesso ad un verbale ispettivo che lo riguardava.

L'amministrazione resistente, con nota del 28 gennaio 2008, ha negato il richiesto accesso, subordinandolo al consenso dei controinteressati.

Pertanto, in data 5 marzo 2008, il signor ....., tramite il suo legale, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241/90, ha presentato un ricorso alla Commissione, che lo ha ricevuto il 12 marzo 2008.

**Diritto**

La Commissione in merito al ricorso proposto invita il ricorrente a comunicare la data di ricevimento della nota di diniego al richiesto accesso, trasmessagli dall'Ispettorato del Lavoro di ....., per potere verificare che il ricorso stesso sia stato presentato nei termini di legge, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del d.P.R. n. 184/2006.

**PQM**

La Commissione, sospesa ogni altra pronuncia sul merito del ricorso, invita il ricorrente a comunicare la data di ricevimento della nota di diniego al richiesto accesso, trasmessagli dall'Ispettorato del Lavoro di ..... Il termine per la decisione del ricorso rimane interrotto

**PLENUM 7 APRILE 2008****COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

**Ricorrente:** Sig. ...., rappresentato e difeso dall'avv. ....  
contro

**Amministrazione resistente:** Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di  
.....

**Fatto**

Il sig. ...., dopo essere stato ascoltato dai Carabinieri di ..... su circostanze relative allo svolgimento della propria attività di perito assicurativo e dopo che l'amministrazione ha provveduto a comunicargli di avere disposto l'audizione su richiesta della Prefettura di ..... ed a seguito della presentazione di un esposto, ha chiesto, il 10 gennaio 2008, di potere accedere a:

1. tutti i documenti relativi al procedimento scaturito dall'esposto;
2. eventuali documenti istruttori;
3. verbale redatto dai Carabinieri nel corso dell'audizione.

Avverso il silenzio rigetto il sig. .... ha presentato ricorso il 12 marzo 2008, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ed ha chiesto di ordinare alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di ..... l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

L'amministrazione, con nota inviata alla scrivente Commissione il 14 marzo, dopo avere specificato di avere ricevuto l'istanza il 26 febbraio 2008, ha inviato i documenti richiesti al ricorrente, omettendo però il nominativo dell'esponente per ragioni di tutela del diritto alla riservatezza.

**Diritto**

L'amministrazione ha provveduto ad inviare i documenti richiesti omettendo, tuttavia, il nominativo dell'esponente. Al riguardo si rileva che secondo un recente orientamento giurisprudenziale "l'esposto non può considerarsi un fatto circoscritto al solo autore ed all'amministrazione competente al suo esame ed all'apertura dell'eventuale procedimento, ma riguarda direttamente anche i soggetti denunciati, i quali ne risultano comunque incisi" (C.d.S., sez. VI, n. 3601/2007).

Pertanto, ogni soggetto deve potere conoscere i contenuti e gli autori di esposti o denunce non potendo la pubblica amministrazione procedente opporre all'interessato esigenze di riservatezza atteso che tale diritto non ha un'ampiezza tale da includere il "diritto all'anonimato" di colui che rende una dichiarazione a carico di terzi. Inoltre, il destinatario di un procedimento di controllo è titolare di un interesse qualificato a conoscere i documenti utilizzati nel corso dell'attività amministrativa a cominciare dagli atti di iniziativa quale, appunto, l'esposto.

**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi accoglie il ricorso con riferimento all'omissione del nominativo del denunciante, e per l'effetto invita, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241/90, la Prefettura – Ufficio Territoriale del

**PLENUM 7 APRILE 2008**

Governo di ..... a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte, mentre dichiara improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere per i restanti documenti.

**PLENUM 7 APRILE 2008****COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** Sig. ....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero dell'interno- Prefettura della Provincia di  
.....**Fatto**

Il sig. ...., rappresentato e difeso nel presente procedimento dall'avv. .... del foro di ....., riferisce di aver presentato in data 3 agosto 2007 all'amministrazione resistente richiesta di nulla osta per ricongiungimento familiare ai sensi dell'art. 29, d.lgs. n. 286/98, corredando l'istanza di tutta la documentazione richiesta dalla normativa vigente. Non avendo avuto, sino al mese di gennaio u.s., notizia alcuna sull'accoglimento della propria richiesta o sul suo rigetto, in data 25 gennaio 2008 presentava richiesta di accesso formale al fascicolo relativo all'istruzione del procedimento concernente il nulla osta al ricongiungimento familiare di cui sopra.

Non avendo ottenuto riscontro all'istanza nei trenta giorni successivi, in data 28 febbraio u.s. il sig. ...., per il tramite del suo legale, ha presentato ricorso alla scrivente Commissione contro il silenzio rifiuto formatosi sull'istanza del 25 gennaio 2008, chiedendone l'accoglimento.

**Diritto**

Nel merito il ricorso è fondato e va accolto. La richiesta di accesso dell'odierno ricorrente si inserisce paradigmaticamente nel novero dell'accesso endoprocedimentale di cui all'articolo 10, legge n. 241/90. Tale disposizione, significativamente, è inserita nel Capo III della legge dedicato, come noto, alla "Partecipazione al procedimento amministrativo". Tra i diritti delle parti (necessarie o eventuali) del procedimento figura espressamente quello di prendere visione degli atti del procedimento (senza necessità di addurre alcuna motivazione a sostegno della propria richiesta), salvo quanto previsto dall'articolo 24 della legge n. 241/90. Nel caso di specie la natura endoprocedimentale dell'accesso esercitato dall'odierno ricorrente è ulteriormente suffragata dalla circostanza che trattasi di procedimento avviato ad istanza del medesimo e preordinato all'ottenimento di un provvedimento amministrativo – il nulla osta al ricongiungimento familiare – di sicuro rilievo ai fini dello sviluppo della personalità del richiedente. Il silenzio serbato dall'amministrazione, pertanto, si palesa illegittimo e il gravame merita accoglimento.

**PQM**

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**PLENUM 7 APRILE 2008****COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** Sig. ....

contro

**Amministrazione resistente:** Comando Regione Carabinieri .....**Fatto**

Il sig. .... in data 3 dicembre 2007 ha presentato richiesta di accesso a diversi documenti concernenti accertamenti medici effettuati sulla sua persona relativamente a patologie manifestatesi nel 2001 e per le quali veniva inviato dall'amministrazione resistente al servizio sanitario nazionale. In data 20 dicembre l'istanza veniva rigettata dall'amministrazione. Pertanto, il successivo 27 febbraio, il sig. .... chiedeva alla scrivente Commissione il riesame del diniego indirizzando il gravame all'amministrazione resistente la quale, pur non essendovi tenuta, in data 3 marzo u.s., lo ha fatto pervenire alla scrivente.

**Diritto**

Rileva preliminarmente la Commissione la tardività della presentazione del ricorso. L'articolo 12, comma 2, d.P.R. n. 184/2006, invero, dispone che il gravame avverso provvedimenti di diniego e/o differimento dell'accesso debba essere presentato nei trenta giorni successivi alla piena conoscenza del provvedimento impugnato o alla formazione del silenzio. Nel caso di specie, considerato che oggetto dell'impugnativa è il provvedimento di diniego del 20 dicembre 2007 (comunicato al ricorrente in data 28 dicembre 2007) e che l'istanza di riesame reca la data del 27 febbraio 2008, tale termine è decorso, e pertanto il gravame deve essere dichiarato irricevibile ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera a) del citato regolamento governativo.

**PQM**

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso, ferma restando la facoltà del ricorrente di reiterare la domanda d'accesso, ai sensi dell'art. 12, comma 8, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.